

3. AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI - Sicilia  
Beni naturalistici e paesistici

Dec.Ass. 18/04/1996

Modifica della disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del  
Parco delle Madonie.

Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1 giugno 1996, n. 29.

**Epigrafe**

**Premessa**

**Articolo unico**

**Allegato - Art. 1 - Finalità ed efficacia.**

**Art. 2 - Attività esercitabili.**

**Art. 3 - Divieti.**

**Art. 4 - Divieti particolari.**

**Art. 5 - Acquisizione di particolari aree.**

**Art. 6 - Attività esercitabili.**

**Art. 7 - Divieti.**

**Art. 8 - Attività esercitabili nelle zone "C" pedemontane ed altomontane.**

**Art. 9 - Zone "C" pedemontane ed altomontane. Divieti.**

**Art. 10 - Piani particolareggiati di zone "C" pedemontane.**

**Art. 11 - Piani di intervento per le zone "C" altomontane.**

**Art. 12 - Attività esercitabili nelle zone "C" puntuali.**

**Art. 13 - Zone "C" puntuali. Divieti.**

**Art. 14 - Attività esercitabili.**

**Art. 15 - Divieti.**

**Art. 16 - Norme sull'attività edilizia.**

**Art. 17 - Gestione del patrimonio boschivo.**

**Art. 18 - Gestione del patrimonio faunistico.**

**Art. 19 - Attività sportive e di fruizione.**

**Art. 20 - Attività di ricerca scientifica.**

[Art. 21 - Gestione delle risorse idriche.](#)

[Art. 22 - Colture e tecniche agricole tradizionali e biologiche.](#)

[Art. 23 - Patrimonio faunistico domestico.](#)

[Art. 24 - Norme finali.](#)

[Art. 25 - Valutazione d'impatto ambientale.](#)

[Art. 26 - Coltivi di modesta estensione.](#)

[Art. 27 - Rifugi, edifici comunali, caserme, osservatori, impianti di telecomunicazione.](#)

[Art. 28 - Interventi per la tutela della qualità e smaltimento delle acque. Smaltimento dei reflui.](#)

[Art. 29 - Norme transitorie.](#)

**Dec.Ass. 18 aprile 1996 <sup>(1)</sup>.**

Modifica della disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del Parco delle Madonie.

-----  
<sup>(1)</sup> Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1 giugno 1996, n. 29.

L'assessore per il territorio e l'ambiente

Visto lo Statuto della Regione;

vista la [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), modificata ed integrata dalla [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#) e dalla [legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71](#);

visto il proprio decreto assessoriale n. 1489 del 9 novembre 1989, di istituzione del Parco delle Madonie e del relativo ente di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, S.O., del 2 dicembre 1989;

visto il proprio decreto n. 67 del 4 febbraio 1992, di modifica alla perimetrazione del Parco delle Madonie;

considerato che l'Ente Parco delle Madonie ha proposto di modificare la disciplina transitoria delle attività esercitabili all'interno del Parco delle Madonie, che, nelle more dell'approvazione del piano territoriale, costituisce il regolamento provvisorio del Parco;

ritenuto che tale richiesta era motivata dalla necessità di potere disporre di uno strumento agile ed efficace in grado di contemperare la duplice esigenza di tutelare e proteggere il territorio del Parco e assicurare alla popolazione residente il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive

tradizionali;

visto il parere reso dal C.R.P.P.N. nella seduta dell'11 aprile 1995, che ha fatto proprie le determinazioni e le modifiche alla disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco, proposte dalla commissione III del medesimo C.R.P.P.N. ed allegate al presente decreto;

ritenuto di dovere condividere il suddetto parere;

vista la propria nota n. 14536/U del 16 giugno 1995 con la quale lo schema del decreto, unitamente all'allegato riportante la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, così come modificato su proposta del C.R.P.P.N., è stato trasmesso al Presidente della Regione per l'acquisizione del parere della Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S., ai sensi dell'art. 6 della [legge regionale n. 98/81](#), così come sostituito dall'art. 4 della [legge regionale n. 14/88](#);

vista la nota n. 3218 B 11/8 del 13 marzo 1996, con la quale la Presidenza della Regione ha trasmesso la comunicazione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, prot. n. 5113 del 5 marzo 1996, concernente il parere espresso dalla competente Commissione legislativa dell'A.R.S. nella seduta n. 189 del 27 febbraio 1996;

decreta:

-----

La disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del Parco delle Madonie, di cui all'allegato C) al decreto assessoriale n. 1489 del 9 novembre 1989 istitutivo dell'Ente Parco, è modificata conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

-----

ALLEGATC

## **PARCO DELLE MADONIE**

### **Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco.**

#### **Capo I**

#### **Finalità.**

#### **Art. 1**

*Finalità ed efficacia.*

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco delle Madonie ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della [legge regionale t](#)

[maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

-----

## Capo II

### Zona "a", di riserva integrale.

#### Art. 2

##### *Attività esercitabili.*

Nelle zone "A", di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi capi VI e VII, è consentito:

- a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#). Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente previo parere del comitato tecnico scientifico;
- b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili ed armentizie esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 17, interventi su popolamenti forestali;
- d) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto a specifica autorizzazione dell'Ente Parco, che la rilascia sulla scorta di apposito regolamento approvato dallo stesso Ente, su parere del C.T.S., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;
- e) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, dev'essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali dev'essere praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;
- f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S., anche in deroga al divieto di effettuare esecuzione di movimenti di terra;
- g) praticare l'escursionismo, lo sci-alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;
- h) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da

emanarsi entro tre mesi dalla approvazione del presente regolamento, deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'approvazione del presente regolamento;

i) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali, comunali;

l) il mantenimento delle recinzioni ritenute strettamente necessarie e che non impediscono i liberi spostamenti della macrofauna.

-----

### **Art. 3**

#### *Divieti.*

Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "A" è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la realizzazione di nuove piste di sci, di nuovi impianti di risalita e funivie, la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche, realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

b) l'esercizio di attività agricole;

c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

d) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;

e) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;

f) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

g) praticare il campeggio;

h) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo, etc.;

i) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

-----

#### **Art. 4**

##### *Divieti particolari.*

Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Parco, su parere del C.T.S., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione.

-----

#### **Art. 5**

##### *Acquisizione di particolari aree.*

L'acquisizione delle zone "A", di cui all'ultimo interlinea del punto a) dell'art. 8, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione di cui al precedente articolo.

-----

### **Capo III**

#### **Zona "b", di riserva generale.**

#### **Art. 6**

##### *Attività esercitabili.*

Nelle zone "B", di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi capi VI e VII, sono consentite le seguenti attività:

- a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#). Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente previo parere del comitato tecnico-scientifico;
- b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili ed armentizie esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 17, interventi su popolamenti forestali;
- d) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mandatamente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate e dismesse;

- e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S., anche in deroga al divieto di effettuare esecuzione di movimenti di terra;
- f) praticare lo sci alpino, escursionistico e di fondo, ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;
- g) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento, la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'approvazione del presente regolamento;
- h) esercitare le attività silvicolture, secondo quanto previsto nel successivo art. 17;
- i) esercitare il pascolo, purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale, e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può, su parere del C.T.S., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;
- l) esercitare, nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati/pascoli, dev'essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S., nelle medesime aree, e nei limiti dei volumi edilizi esistenti, è altresì consentito esercitare l'attività di agriturismo, nel rispetto delle norme vigenti.
- Il nulla osta è rilasciato dall'Ente parco, sentito il C.T.S. ove per l'esercizio di tale attività dovesse rendersi necessaria la modifica o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti, ovvero la realizzazione di nuove strutture in ampliamento, esclusi i corpi tecnici, il relativo progetto, unitamente all'istruttoria dell'Ente parco, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.. Il progetto dovrà dimostrare l'effettiva esigenza degli ampliamenti o della realizzazione di nuove strutture edilizie, in relazione alla capacità di attuazione ed alla compatibilità di salvaguardare l'ambiente protetto; ([lettera integrata con D.Ass. 2/05/2001 – GURS 32/2001](#))
- m) esercitare attività zootecniche, purché condotte a livello d'impresa agricola;
- n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvipastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, etc., e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecnico-formali della cultura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le anzidette nuove edificazioni ammesse, si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato, non si applica il disposto dell'art. 22, legge reg. 27 dicembre 1971 n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;
- o) realizzare interventi di sistemazione idraulico-forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;
- p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.

## Art. 7

### **Divieti**

1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni

indicate al successivo comma.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessari allo svolgimento delle normali attività agricole; l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

-----

## **Capo IV**

### **Zona "c", di protezione.**

#### **Art. 8**

*Attività esercitabili nelle zone "C" pedemontane ed altomontane.*

1. Nelle zone "C" pedemontane, di protezione, fatte salve le norme di cui ai successivi capi VI e VII, sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6, con i limiti e le modalità in esso contenuti, nonché le seguenti altre:

a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1, art. 20, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#), nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nelle zone "C" altomontane si applica il precedente comma con la esclusione delle attività di cui al punto n) del precedente art. 6 e, comunque, fatta salva la possibilità di realizzare piste di accesso ai fondi, nel solo caso in cui queste non esistano.

3. Gli interventi sub punto b) del precedente comma 1 possono essere realizzati prima dell'approvazione del piano territoriale del Parco se previsti:

a) per le zone "C" pedemontane in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10;

b) per le zone "C" altomontane in apposito piano di intervento di cui al successivo art. 11.

-----

#### **Art. 9**

*Zone "C" pedemontane ed altomontane. Divieti.*

1. Nelle zone "C" pedemontane ed altomontane si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi



commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ed è fatto comunque divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre; mentre è ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessari allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. È, altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di veivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

-----

## Art. 10

### *Piani particolareggiati di zone "C" pedemontane.*

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco di cui all'art. 18 [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e sue successive modifiche ed integrazioni, ad iniziativa dei comuni nei cui territori ricadono zone "C" pedemontane, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#). Fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, debbono essere, comunque, rispettati i seguenti indici e parametri e prescrizioni particolari:

a) la superficie territoriale oggetto di trasformazione edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a) non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41-sexies della [legge n. 1150 del 1942](#), e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore a un metro cubo per metro quadrato;

e) in ciascun lotto edificabile il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della

superficie fondiaria;

f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non può essere superiore a metri lineari 7,00;

g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. Il piano particolareggiato, previo parere del Consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di giorni 60 dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il Comitato tecnico-scientifico, è adottato dal Consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18, [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#).

4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1 della [legge regionale 5 novembre 1973, n. 38](#).

-----

## Art. 11

### *Piani di intervento per le zone "C" altomontane.*

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco e con le procedure di cui all'art. 24, ultimo comma della [legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988](#), nel caso di necessità di intervento (riqualificazione e razionalizzazione dell'esistente, carenze di strutture ricettive e sportive, utilizzazione di finanziamenti, inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo, salvaguardia ambientale, ecc.) i comuni nel cui territorio ricadono le zone "C" altomontane e dove sono presenti insediamenti turistico-ricettivi e/o residenze stagionali possono predisporre piani di intervento, estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C" altomontana, costituiti da progetti di:

a) servizi a rete: fognante e sistemi di depurazione, elettrica, idrica, telefonica;

b) razionalizzazione della viabilità ed adeguamento di aree a parcheggio.

2. I piani di intervento di cui al comma precedente sono approvati dall'Ente Parco, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

3. Per gli interventi volti a riqualificare i servizi di sport invernali nella zona "C" di Piano Battaglia, nelle more della redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, sentito il comitato tecnico scientifico:

a) la manutenzione delle piste di discesa site su Monte Mufara, d'intesa con l'Azienda foreste demaniali Regione siciliana;

b) il ripristino di impianti di risalita; la localizzazione di piste di sci di fondo;

d) la realizzazione di modesti manufatti finalizzati alla dotazione di servizi di assistenza tecnico-sportiva e sanitaria alla persona.

4. Nelle more della redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco, i soggetti privati possono proporre interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#), finalizzati al potenziamento della ricettività dei manufatti esistenti ed alla riqualificazione degli spazi esterni alle strutture ricettive esistenti, anche per la dotazione di servizi sportivi-ricreativi, culturali ricreativi e religiosi. Per tali interventi si applicano le seguenti disposizioni:

a) i progetti di massima sono presentati dai soggetti aventi titolo sugli impianti esistenti al Comune che li trasmette all'Ente Parco per l'acquisizione di preventivo parere, con il quale sono indicate, se necessarie, le prescrizioni utili alla definizione progettuale esecutiva nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche dell'area interessata;

b) i progetti esecutivi sono sottoposti a definitivo nulla osta dell'Ente Parco, che lo rilascia previo parere del Comitato tecnico scientifico;

c) l'intervento proposto può prevedere un incremento non superiore ad un terzo del volume del manufatto esistente da potenziare e/o riqualificare.

-----

## **Art. 12**

### *Attività esercitabili nelle zone "C" puntuali.*

1. Nelle zone "C" puntuali è consentito:

a) effettuare sui manufatti edilizi esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#);

b) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

c) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;

d) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al successivo art. 18 del presente regolamento.

2. Nelle more della redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco, per gli interventi da effettuare nelle zone "C" cosiddette puntuali, in considerazione che l'individuazione nella cartografia in scala 1:25.000 riportante la zonizzazione del Parco, è fatta con simbolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di intervento, l'Ente Parco, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, procederà alla delimitazione, su cartografia in scala 1:2.000 della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie.

3. Nei successivi 90 giorni l'Ente Parco su parere del C.T.S. adotterà piani di sistemazione delle aree come sopra delimitate, nel rispetto delle norme del presente articolo e nel rispetto delle norme del successivo art. 13.

-----

## Art. 13

### *Zone "C" puntuali. Divieti.*

1. Nelle zone "C" puntuali si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. È, altresì, vietato:

- a) realizzazione nuove costruzioni e nuovi tracciati stradali, modificare planoaltimetricamente i tracciati stradali esistenti;
- b) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- c) danneggiare, disturbare o catturare animali, raccogliere e distruggere nidi o uova;
- d) introdurre specie estranee alla fauna o alla flora della zona;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) accendere fuochi all'aperto;
- g) praticare la serricoltura ed impiantare serre;
- h) esercitare attività industriali, compresa quella estrattiva;
- i) realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi.

-----

## Capo V

### **Zona "d", di controllo.**

## Art. 14

### *Attività esercitabili.*

1. Nelle zone "D", di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 15 e 16, sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e) del primo comma, art. 10, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, purché compatibili con le finalità del Parco.

2. È consentita la coltivazione di cava finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal presente regolamento, nonché da realizzare nei comuni del Parco e per gli interventi comunque finalizzati al recupero ambientale. Le coltivazioni anzidette sono soggette al nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S., a condizione che si proceda a

contestuale recupero ambientale delle aree di cava, con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. L'Ente Parco è tenuto a predisporre apposito piano di recupero ambientale delle cave esistenti e/o dismesse, la cui coltivazione non è finalizzata a quanto disposto nel precedente comma. Il recupero ambientale delle singole cave deve essere attuato con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

4. Le aree già occupate da discariche di rifiuti solidi urbani esistenti alla data di istituzione del Parco devono essere sottoposte a recupero ambientale sulla scorta di idonei progetti, da sottoporre a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, redatti con l'esclusivo impiego di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

-----

## **Art. 15**

### *Divieti.*

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessari allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. È, altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle nocive;

d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

-----

## **Art. 16**

### *Norme sull'attività edilizia.*

1. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del Parco, l'attività edilizia nelle zone "D",

compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  
d) dell'articolo 20 della [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#);

b) per le nuove edificazioni a scopo residenziale, si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

c) per le nuove edificazioni a supporto delle attività agricole e zootecniche, il volume edilizio massimo ammissibile deve essere correlato alle necessità aziendali previste in appositi piani colturali e/o progetti da sottoporre al preventivo parere dell'Ente Parco, sentito il C.T.S.;

d) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22, [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#) e successive modifiche ed integrazioni;

e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui alla [legge regionale 9 giugno 1994, n. 25](#), previo nulla osta dell'Ente Parco sui singoli interventi.

2. Ai fini dell'autorizzazione di progetti di interesse nazionale o regionale, di cui all'art. 7 della [legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) e successive modifiche ed integrazioni e per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici vigenti alla data del decreto istitutivo del Parco, è necessario acquisire anche il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e sentire l'Ente Parco.

-----

## Capo VI

### Disposizioni particolari e comuni.

#### Art. 17

##### *Gestione del patrimonio boschivo.*

1. In tutto il territorio del parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.
2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di enti e/o Amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il comitato tecnico-scientifico.
3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.
4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze di Acero, Frassino, Abies nebrodensis, Agrifoglio, Sorbo ed altre essenze minori, salvo specifica autorizzazione.

6. In zona "A" gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustaie disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione.

7. In zona "B" nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali dev'essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un equilibrato sviluppo del sottobosco, la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi; aree a rischio idrogeologico).

Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento.

8. L'Ente Parco, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvocolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone, nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostituzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati

9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per territorio che la rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal Corpo forestale della Regione siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

11. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, l'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito elenco di grandi alberi di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico che, in quanto "monumenti naturali", devono essere rigorosamente tutelati.

-----

## **Art. 18**

### *Gestione del patrimonio faunistico.*

1. In tutto il territorio del Parco è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.
2. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvaticate, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, l'Ente potrà predisporre piani di cattura e/o di abbattimento. Nelle zone "A" e "B" eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.
4. L'intervento sugli squilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
5. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

-----

## **Art. 19**

### *Attività sportive e di fruizione.*

1. È soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse, sportive e relative alla fruizione, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente di fissare limiti o prescrizioni in zone di particolare interesse naturalistico o per eccessive frequenze, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.
2. Le escursioni a piedi sono libere. Le escursioni a cavallo, all'interno della zona "A", possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna.
3. Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco possono essere inibite attività quali alpinismo, caccia fotografica, arrampicate in parete ed altre attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.
4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale l'Ente Parco elaborerà un piano stralcio per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". I sentieri devono



essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui non si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di semplici segnali che indichino l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura la realizzazione e la manutenzione dei sentieri in corrispondenza dei principali itinerari escursionistici. Devono essere individuati i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo e lo sci di fondo a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco definirà gli itinerari e le rotabili, le stradelle e le piste in cui è consentito il transito motorizzato per fini turistici.

-----

## **Art. 20**

### *Attività di ricerca scientifica.*

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico-scientifico.

-----

## **Art. 21**

### *Gestione delle risorse idriche.*

1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche delle sorgenti naturali ancora esistenti, di laghetti, stagni e torrenti, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.
2. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e laghetti, impedendovi l'accesso del bestiame. Per l'abbeverata del bestiame al pascolo possono essere realizzate, in alternativa, semplici strutture con tecniche naturalistiche. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere l'Ente Parco, anche di concerto con l'Azienda Foreste Demaniali della Regione siciliana, o altri soggetti ai quali potranno essere concessi, dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4.
3. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque vigente nelle zone "B" del Parco nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. Tale intervento potrà consistere in un potenziamento di una captazione esistente o, in alternativa, in una nuova captazione. La scelta di uno degli interventi anzidetti dev'essere effettuata con progetto esecutivo, da redigere ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, [\*legge regionale 9 agosto 1988, n. 14\*](#), assistito da nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S., e sulla base di un esaustivo studio contenente:
  - a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;
  - b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;
  - c) la quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;

d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi: innanzitutto in aree esterne al Parco, e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;

e) valutazione d'impatto ambientale dell'intervento proposto e delle azioni prodotte dallo stesso con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali, e valutazione e studio degli interventi, da realizzarsi con tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, idonei alla minimizzazione dell'impatto e al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

4. All'interno delle aree delimitate come zone "C" e "D" per l'approvvigionamento idropotabile funzionale alle attività ed agli interventi consentiti in ciascuna delle due zone e per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco, nonché per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali, è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque, nei limiti e con le modalità fissati dall'Ente Parco in sede di rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S.

5. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi, ammissibili ai sensi del presente regolamento, sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi, e per la loro esecuzione devono utilizzarsi esclusivamente tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

6. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

7. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

-----

## **Art. 22**

### *Culture e tecniche agricole tradizionali e biologiche.*

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 ter, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi degli interventi autorizzati e/o approvati ai sensi del presente regolamento. Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, proprietario del fondo, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo gli interventi di cui al comma precedente sono:

a) il mantenimento ed il ripristino delle colture tradizionali, ammissibili ai sensi del presente regolamento;

b) l'utilizzo di tecniche biologiche, nonché la conversione delle tecniche agricole e culturali praticate in tecniche biologiche e biodinamiche, ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E., sulla scorta di certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato per legge.

-----

## **Art. 23**

### *Patrimonio faunistico domestico.*

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 quater, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi di mantenimento in funzione dell'utilizzazione economica delle singole specie e/o razze.

Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, residente nei comuni interessati, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

2. L'allevamento dev'essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

-----

## **Capo VII**

### **Norme finali.**

## **Art. 24**

### *Norme finali.*

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o ripe ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine segua il tracciato di una strada esistente, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Nuovi elettrodotti e gasdotti, nonché nuovi impianti tecnologici a rete: telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

-----

**Art. 25***Valutazione d'impatto ambientale.*

Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.

-----

**Art. 26***Coltivi di modesta estensione.*

Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione, devono intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

-----

**Art. 27***Rifugi, edifici comunali, caserme, osservatori, impianti di telecomunicazione.*

1. I rifugi e le case comunali esistenti lungo gli attuali itinerari escursionistici, se ricadenti in zona "A" possono essere acquisiti dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 21, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni. Negli stessi e in quelli ricadenti in zona "B" sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo al fine di renderli funzionali per le finalità dell'Ente Parco (controllo e gestione ambientale, ricoveri, bivacchi e pernottamenti per gli escursionisti).

2. Per i rifugi di Cozzo Luminario sono consentiti gli ampliamenti nella misura massima del 30% della superficie dell'edificio esistente.

L'altezza massima non potrà superare, peraltro, quella dell'edificio esistente.

3. In tutto il territorio del Parco sono consentiti, altresì, ampliamenti e realizzazioni di strutture necessarie alla ricerca scientifica, nonché ampliamenti agli impianti di telecomunicazioni esistenti.

4. Negli osservatori esistenti sono consentiti, oltre gli interventi di cui al comma precedente modifiche ed interventi indispensabili per le finalità della ricerca scientifica.

5. Nelle aree attualmente già destinate ad osservatori scientifici e nelle relative aree di pertinenza sono consentiti interventi per l'installazione di impianti di telecomunicazione.

-----

**Art. 28**

*Interventi per la tutela della qualità e smaltimento delle acque. Smaltimento dei reflui.*

Nel territorio dei comuni interessati al Parco, l'Ente Parco è autorizzato a realizzare intese, con le modalità di cui all'art. 24, ultimo comma, [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#), con i comuni per la tutela della qualità dei corpi idrici, per interventi integrati di gestione, valorizzazione e riqualificazione dei sistemi di smaltimento dei reflui.

-----

**Art. 29**

*Norme transitorie.*

1. Per gli interventi da effettuare nelle zone D, i comuni competenti possono presentare, ai fini della elaborazione del piano territoriale, agli organi del Parco proposta di destinazione d'uso del loro territorio anche in variante di quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Nelle more dell'adozione del piano territoriale, il parere previsto al penultimo comma dell'art. 17, [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato dall'Ente Parco, sugli strumenti urbanistici generali comunali prima della loro adozione, esclusivamente sulla valutazione di conformità dei loro contenuti alle norme di cui agli artt. 14, 15 e 16 del presente regolamento.
-